

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 5 ottobre 2017

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Vi aggiorniamo sulle piu' recenti novita' e sulle prossime piu' importanti scadenze fiscali.

Il caos dello Spesometro

Il nuovo spesometro e' stata una battaglia persa, ci ha fatto imprecare e fatto trascorrere ore ed ore per cercare di inviare una mole infinita di dati. Considerando che in Italia ci sono oltre 6 milioni di partite Iva, possiamo immaginare la quantita' di informazioni trasmesse, sulla cui utilita' in termini di gettito erariale andrebbe anche valutato quanto e' costato questo adempimento per l'intera Nazione: a nostro avviso quest'ultimo costo ha superato largamente il probabile gettito. Quando si vara una norma non si puo' non tenere in alcun conto il carico di lavoro che generera' sui destinatari della norma stessa, bisogna ponderare bene costi e benefici dell'operazione e approntare mezzi tecnici davvero adeguati alla posta in gioco, perche' ormai siamo arrivati al delirio degli adempimenti telematici.

Soprattutto evitando di dire che "tanto bastano due click", quando abbiamo constatato che bisogna rivedere tutte le fatture per assegnare loro i codici e gli altri dati richiesti, che dal 2 ottobre i file trasmessi vengono scartati dal sistema senza alcun messaggio che ne evidenzi la motivazione, che il call-center dedicato è in tilt e non è possibile avere alcun tipo di supporto, che la piattaforma risulta inibita per qualunque funzione per periodi prolungati a causa dell'eccessivo numero di accessi contemporanei, che molte funzioni non risultano disponibili, che ora si è aggiunta l'impossibilità di controllare le ricevute dei propri invii, che ogni giorno sono usciti chiarimenti ufficiali su come comunicare certe fatture, che occorre gestire e rettificare più e più volte la stessa comunicazione con un impiego massiccio di tempo e di risorse umane, ecc. Ancora oggi non ne siamo venuti fuori nonostante i tentativi e i ripetuti invii.

E' apparsa chiaramente la superficialità con cui è stato trattato questo adempimento che, a detta di alcuni, doveva essere una banale acquisizione di dati ma che poi si è tradotta in lunghe ore di lavoro, a scapito delle ordinarie attività. Le proroghe non bastano, ce ne sono state tre per ora, l'ultima e' di ieri con proroga al 16 ottobre, forse ce ne sara' un'altra e sono il segnale di un Fisco improvvisato, incompetente ed inefficiente. Senza considerare che il prossimo 31 ottobre scadono 740, 750, 760, 770, Studi di Settore, anch'essi prorogati, e c'e' poco tempo.

Di questo passo ci aspettiamo una proroga al 25 gennaio anche del Natale 2017!

Ci auguriamo che la brutta figura fatta dall'Amministrazione Finanziaria serva per ridurre veramente gli adempimenti e che le Associazioni di categoria facciano sentire la loro voce.

La gestione delle fatture Iva in vista del prossimo Spesometro

L'amara esperienza vissuta con lo spesometro deve indurre i soggetti passivi Iva a modificare i programmi di registrazione per renderli compatibili con le specifiche tecniche imposte dal provvedimento. Ad esempio, e' opportuno abbandonare l'utilizzo del documento riepilogativo per la registrazione Iva delle fatture di importo inferiore a 300 euro in quanto, nelle trasmissioni dati, occorre indicarle singolarmente.

Anche i commercianti al minuto, obbligati a emettere fatture a richiesta del cliente, e' opportuno che le annotino in un registro sezionale in modo da averle disponibili per la trasmissione.

Con riferimento alle importazioni, per le quali in base alla normativa italiana nei Registri Iva si annota la bolla doganale anziche' la fattura estera, lo spesometro richiederà dall'anno prossimo le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento. Inoltre per le operazioni documentate mediante autofattura ai fini Iva, ovvero le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti fuori dalla Ue, è richiesto il nominativo del fornitore estero che d'ora in poi, se registrato, potrà essere agevolmente rilevato ai fini dello spesometro. Sarebbe poi opportuno che i programmi di tenuta della contabilità Iva classificassero le fatture usando

riferimenti comuni per le operazioni che nello spesometro transitano nello stesso codice (ad esempio le non soggette, codice N2).

Un'ultima raccomandazione: curare l'aggiornamento delle anagrafiche onde evitare l'ecatombe di Partite Iva cessate rilevate durante la trasmissione degli spesometri, che causano segnalazioni di anomalie.

Professionisti: obbligo di preventivo scritto (o digitale)

Dal 29 agosto scorso e' stato istituito l'obbligo di **preventivo** in forma scritta o digitale per i professionisti. È questa una delle novità più importanti previste dalla legge sulla concorrenza (L. 124/2017) che ha apportato modifiche alla norma in materia di comunicazione del compenso professionale. Quest'obbligo va adempiuto in occasione di ogni nuovo incarico conferito ai professionisti.

Professionisti: rimborsi spese alberghi e ristoranti - Spese per formazione professionale

L'articolo 8 del Job act introduce novità dal punto di vista fiscale: per la **somministrazione di alimenti e bevande** sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in fattura al committente **non si applicano i limiti di deducibilità del 75% e del 2%** dei compensi percepiti previsti all'articolo 54 del TUIR; esse pertanto in capo al professionista sono integralmente deducibili. Resta fermo l'assoggettamento sia ad Iva 22% che a ritenuta d'acconto.

Invece dal 2017 tutte le spese di **vitto, viaggio e alloggio** relative all'esecuzione di un incarico ma sostenute direttamente dal committente, non costituiscono più compensi in natura per il professionista. Pertanto tali spese non partecipano alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e potranno essere dedotte dal committente.

Infine e' stata fatta giustizia sulle spese per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno: dal 2017 esse sono interamente deducibili (prima erano deducibili al 50%) sia pur col limite di € 10.000 annui. Era ora!

Iva: le triangolazioni ed il trasporto dei beni a cura o a nome del cedente

Vi parliamo del **trasporto "a cura o a nome del cedente" nella triangolazione nazionale**.

Le triangolazioni nazionali sono quelle caratterizzate dalla presenza di due soggetti italiani (il primo cedente IT1 e il promotore della triangolazione IT2), mentre il terzo soggetto (secondo cessionario) è identificato in altro Paese UE o in un Paese extra-UE; esemplificando, IT2 acquista da IT1 ordinando di consegnare la merce direttamente al francese FR1. Questa casistica e' disciplinata, a seconda del Paese di destinazione finale dei beni:

- dall'articolo 8 c. 1 lett. a) del D.P.R. 633/1972, se i beni sono destinati in un Paese *extra-UE*;
- dagli articoli 41 c. 1 lett. a) e 58 c. 1 del D.L. 331/1993, se i beni sono destinati in altro Paese UE.

L'articolo 8 c. 1 lett. a) del D.P.R. 633/1972 dispone che costituiscono cessioni all'esportazione, non imponibili IVA, *"le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari"*. La stessa previsione è contenuta nell'articolo 58, comma 1, del D.L. 331/1993.

In pratica la triangolazione nazionale, indipendentemente dal Paese di destinazione finale dei beni (Paese extra-UE o altro Paese UE), si verifica quando la cessione è eseguita dal cedente IT1 con trasporto/spedizione dei beni nel Paese del cessionario finale FR1 su incarico del cessionario italiano IT2. A fronte, pertanto, di un unico trasferimento fisico dei beni (dal primo cedente italiano al cessionario finale comunitario o extracomunitario), si verifica un duplice trasferimento di proprietà, ossia dal primo cedente IT1 al promotore della triangolazione IT2 e da quest'ultimo al proprio cliente FR1.

Tenuto conto che, ai fini della non imponibilità della cessione interna (da IT1 a IT2), le disposizioni richiamate richiedono che i beni siano trasportati/spediti nel Paese di destinazione **"a cura o a nome del cedente"**, occorre innanzi tutto ricordare che l'articolo 13 c. 1 della L. 413/1991, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito che, ai fini della non imponibilità Iva, non conta che la fattura relativa alla spedizione o al trasporto dei beni all'estero sia emessa nei confronti del primo cedente IT1 o del cessionario nazionale IT2.

L'Amministrazione finanziaria su questo punto e' stata piuttosto rigida affermando che i beni oggetto di esportazione si presumono consumati in Italia (per cui sarebbero soggetti ad Iva) se il promotore della triangolazione ne acquisisce la disponibilità prima dell'invio all'estero.

Di recente è stato chiarito che l'operazione benefica della non imponibilità anche nel caso in cui il promotore della triangolazione IT2 stipuli il contratto di trasporto **su mandato ed in nome del primo cedente**; in questo caso, infatti, il promotore agisce quale intermediario del primo cedente, senza mai avere la disponibilità dei beni, ove al vettore sia affidato l'incarico di ritirare la merce presso il primo cedente e di consegnarla al destinatario finale non residente (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/2010).

La giurisprudenza invece è pervenuta ad una diversa conclusione, più favorevole al contribuente, privilegiando l'aspetto sostanziale dell'operazione in triangolazione: infatti la Cassazione ha affermato che, affinché un'operazione triangolare possa qualificarsi come cessione non imponibile, l'espressione letterale **"a cura" del cedente** va interpretata in relazione

allo scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente, quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse decidere di inviare i beni in altro Stato membro o al di fuori dell'Unione europea. Pertanto non è necessario che il trasporto/spedizione avvenga in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo, essendo essenziale solo che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, secondo la comune volontà degli originali contraenti, come cessione nazionale in vista del trasporto/spedizione al cessionario residente all'estero.

In conclusione desideriamo sottolineare che, nonostante la posizione liberista della giurisprudenza, gli Uffici fiscali continuano ad adottare l'interpretazione più restrittiva fondata sul dato letterale della norma per cui, al fine di evitare possibili contestazioni, è opportuno che gli operatori si adeguino alle indicazioni della prassi amministrativa, curando che il trasporto dei beni avvenga, se non a **nome**, almeno a **cura** del cedente IT1.

Prova delle esportazioni indirette

La non imponibilità IVA (art. 8 del DPR 633/72) delle cessioni di beni spediti o trasportati in uno Stato extra UE richiede che il cedente nazionale sia in possesso di una valida prova, da esibire in caso di verifica, circa l'avvenuta uscita dei beni dal territorio UE.

Nella cessione all'esportazione "indiretta" (art. 8 c. 1 lett. b) del DPR 633/72), ove il trasporto dei beni fuori dal territorio UE avviene entro 90 giorni a cura o per conto del cessionario non residente, la prova è costituita dall'appuramento del numero **MRN** che attesti il luogo e la data di uscita delle merci dal territorio UE (nota Agenzia delle Dogane 27.6.2007 n. 3945).

Nei casi dubbi, come la vendita a privati extraUE, si consiglia di emettere fattura con Iva, salvo poi accreditarla al cliente nel momento in cui questi fornisce la prova dell'esportazione; in alternativa e' possibile emettere fattura non imponibile, pero' incassare l'Iva a titolo di deposito cauzionale e restituirla quando verra' fornita la prova dell'esportazione; in mancanza della prova si deve regolarizzare con Iva la fattura emessa.

Intrastat: semplificazioni ma dal 2018

Col Provvedimento del 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha previsto **misure di semplificazione** degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat). In particolare sono state previste le seguenti misure semplificative:

- **abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti** di beni e servizi;
- valenza esclusivamente **statistica** dei modelli **INTRA mensili** relativi agli acquisti di beni e servizi;
- innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da euro 50.000 a **euro 200.000 trimestrali** per acquisti di beni, e da euro 50.000 a euro **100.000 trimestrali** per gli acquisti di servizi, al fine dell'individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dei relativi elenchi;
- mantenimento dei modelli INTRA per le **cessioni** di beni e servizi, (per tali operazioni la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di euro **50.000**);
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni, in quanto la compilazione dei dati statistici negli elenchi in esame è opzionale per i soggetti che non superano euro 100.000 di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio", per elenchi relativi ai servizi resi e ricevuti, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto..

Tali misure si **applicano agli elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018**.

Iva su ricariche telefoniche

Segnaliamo che l'Iva fatturata sulla ricarica dei cellulari e' indetraibile ex art. 74/633, pur se esposta separatamente in fattura. Essa pertanto costituirà un costo da aggiungere all'imponibile.

La cedolare secca: un riepilogo della normativa

La cedolare secca è un regime spesso conveniente per chi affitta un immobile abitativo. Essa è un regime alternativo all'Irpef per le **locazioni fra privati di immobili abitativi**, locati a uso abitativo, generalmente più vantaggioso del regime fiscale Irpef perché l'aliquota è più bassa. Per accedervi, però, occorre rispettare determinate regole e seguire alcune procedure, che di seguito ricordiamo.

Cos'è la cedolare secca ?

È un regime opzionale di tassazione che consente di applicare ai redditi da locazione di immobili abitativi **un'imposta sostitutiva**, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF. La cedolare secca sostituisce anche le addizionali regionali e comunali IRPEF, l'imposta di registro e l'imposta di bollo.

Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo dei contribuenti. Su di esso non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni, per cui occorre verificare la convenienza anche considerando che, non pagando l'Irpef, chi ha spese da detrarre per ristrutturazioni, risparmio energetico o mediche, può trovarsi nella situazione di non poter beneficiare di questo bonus; tuttavia il reddito assoggettato a cedolare deve essere comunque compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Chi può usufruire della cedolare secca

Possono usufruirne i **locatori persone fisiche "privati"** (cioè che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni) proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile, anche nel caso di locazioni a studenti e anche nel caso di contratti di locazione breve, di durata inferiore ai 30 giorni, per i quali non c'è l'obbligo di registrazione. Rimangono però escluse le locazioni abitative ad uso foresteria.

Possono essere assoggettati a cedolare secca gli immobili ad uso abitativo con categoria catastale da A/1 ad A/11 e le relative pertinenze, escluso A/10 (uffici o studi privati), .

Per tutta la durata dell'opzione è sospesa la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, inclusa la variazione ISTAT.

Aliquota e base imponibile della cedolare secca

L'aliquota della cedolare secca è:

- 21%, nel caso di contratto libero;
- 10%, nel caso di contratto a canone concordato. L'aliquota del 10% è stata fissata dal decreto Piano casa ed è in vigore dal 1° gennaio 2014 fino al 31.12.2017. In precedenza l'aliquota era del 15%.

Opzione cedolare secca, risoluzioni e proroghe

In genere la durata dell'opzione coincide con la durata del contratto (ad es. per un contratto di 4+4 anni l'opzione vale solo per i primi 4 anni, i secondi 4 anni costituiscono una proroga contrattuale ed occorre un'ulteriore comunicazione) o, nei casi in cui l'opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. E' comunque possibile revocare l'opzione alla fine di ciascuna annualità contrattuale ovvero effettuare l'opzione in ciascuna annualità successiva alla prima, per i contratti per i quali non era stata originariamente applicata.

La scelta della cedolare va ordinariamente effettuata al momento della registrazione del contratto con il modello RLI (dal 19.9.2017 dovrà essere utilizzato il nuovo modello RLI).

Sanzioni: ricordiamo che, in caso di omessa registrazione del contratto di locazione, si deve corrispondere (anche se non dovuta perché si è optato per la cedolare secca) l'imposta di registro, gli interessi e la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione viene ridotta della metà: dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 200 Euro.

Se la scelta per la cedolare avviene in un'annualità successiva alla prima, l'opzione va manifestata con la compilazione del modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente. Per i contratti che non hanno l'obbligo di registrazione (quelli di durata fino a 30 giorni), l'opzione va effettuata nella Dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono dichiarati i relativi redditi da locazione.

Le comunicazioni relative alle **cessioni, risoluzioni e proroghe** (anche tacite) del contratto di locazione devono essere presentate **entro 30 giorni** all'ufficio presso il quale è stato registrato il contratto.

Con le modifiche apportate dal D.L. 193/2016, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione soggetto a cedolare secca non comporta più la revoca dell'opzione effettuata in sede di registrazione del contratto, però è necessario che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di continuare tale regime, ossia abbia effettuato i relativi versamenti e dichiarato i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In tal caso, tuttavia, si applica la sanzione di **100 Euro**, ridotta a 50 Euro se la comunicazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni.

Con la Risoluzione 115/E del 1° settembre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità in questo caso di ricorrere al ravvedimento operoso. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, occorrerà prendere a riferimento la sanzione base di 100 o 50 Euro, a seconda del momento in cui si effettua la regolarizzazione.

La stessa sanzione di 100 Euro, ridotta a 50 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni, si applica anche in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione a cedolare secca.

Raccomandata all'inquilino

Entro il termine di registrazione del contratto, o entro 30 giorni dalla decorrenza dell'opzione, il locatore deve inviare con raccomandata la comunicazione all'inquilino, con cui lo informa della rinuncia all'aggiornamento del canone. La **raccomandata tuttavia non è necessaria** se nel contratto è espressamente stabilita una clausola che prevede l'opzione per la cedolare e il divieto di aggiornamento del canone. L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che allo stesso modo, in caso di proroga di un contratto che contiene già la rinuncia all'aumento del canone, il locatore non deve più inviare alcuna comunicazione all'inquilino mediante raccomandata.

Trasporto di denaro da/verso l'estero

Ricordiamo che il trasporto da/verso l'estero al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare

esclusivamente presso gli Uffici doganali al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro.

Novita': Bonus pubblicita' 2018

E' stato emanata una norma per favorire gli investimenti pubblicitari: dall'esercizio 2018 imprese e professionisti potranno beneficiare di un bonus per le spese di pubblicità. L'agevolazione riguarda le campagne su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali e sarà concesso sotto forma di credito d'imposta pari al 75% del **valore incrementale** degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2018 rispetto al 2017, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese (Pmi) e start-up innovative. Si attende il relativo Decreto attuativo.

Responsabilita' solidale negli appalti - D.L. 25/2017

Con il D.L. 25/2017 si rafforza ulteriormente la disciplina relativa alla responsabilità solidale negli appalti, per cui committente, appaltatore e subappaltatori sono tenuti a pagare i crediti di lavoro maturati dal personale occupato nell'appalto, compresi i crediti dei lavoratori autonomi e gli eventuali debiti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, senza possibilità di deroghe e, soprattutto, senza la preventiva escussione del debitore diretto.

La nuova normativa infatti estende la responsabilità solidale ai soggetti in regime di subappalto e quindi a tutta la catena a partire dal committente principale. Quest'ultimo, in sostanza, si potrebbe trovare nella situazione di essere obbligato al pagamento di crediti da lavoro e contributi pur avendo saldato le intere spettanze dovute agli appaltatori. In particolare, in appalti e subappalti di opere e servizi, l'art. 29 c. 2 estende la responsabilità solidale del committente in quanto quest'ultimo sarà chiamato a rispondere in solido dei crediti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori sia con l'appaltatore che con eventuali subappaltatori, senza limiti vincolati all'eventuale debito residuo del committente verso l'appaltatore (limiti previsti invece dalla disciplina dell'art. 1676 del Codice Civile).

Sono responsabili solidalmente e senza limiti di importo pertanto tutti quei soggetti che, a cascata a partire dal Committente principale, si trovino ad operare in regime di appalto, subappalto e subcommittenza.

In tal modo i prestatori di lavoro potranno richiedere gli adempimenti retributivi e contributivi non solo al proprio datore di lavoro diretto, ma anche ai subcommittenti fino a risalire al committente principale.

Le garanzie di responsabilità solidale sono fortunatamente vincolate da un limite temporale, che prevede la decadenza del diritto trascorsi due anni dalla cessazione dell'appalto.

Antiriciclaggio - Decr. Lvo 90/2017

Il nuovo Decreto sull'antiriciclaggio n. 90/2017 ha di nuovo modificato la normativa imponendo un ulteriore obbligo alle aziende ed ai professionisti riguardo **all'identificazione del cliente e del titolare effettivo** delle prestazioni.

L'identificazione del cliente, da parte del professionista, della Banca, ecc., deve avvenire mediante l'acquisizione di un **documento d'identità** non scaduto, del **codice fiscale** e/o della **partita IVA**. Se si tratta di soggetto societario è necessario ottenere una **visura camerale** aggiornata e identificare gli **amministratori** e i **titolari effettivi**, vale a dire tutti i soci che possiedono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto.

Chiediamo pertanto la cortesia di fornirci, via mail o fax, questi dati e documenti necessari per l'aggiornamento del fascicolo sull'antiriciclaggio.

Il Decreto ha introdotto un **obbligo anche per le aziende**, i cui amministratori devono tenere e rendere disponibili agli interessati (professionisti, Banche, ecc.) i dati ed i documenti inerenti al titolare effettivo della prestazione, affinché questi possano procedere all'adeguata verifica della clientela. Scopo della norma è quello di risalire a coloro che di fatto sono i soci maggioritari alla fine della catena partecipativa.

Occorrerà perciò che in azienda venga conservata una documentazione (Statuto, visura camerale, libro soci, ecc.) tendente all'accertamento del titolare effettivo (nei gruppi societari la controllante, la controllante della controllante e i soci di quest'ultima, ecc.) e che essa sia resa disponibile in forma di risposta scritta ai terzi che ne faranno richiesta (commercialisti, notai, professionisti, banche, ecc.).

Naturalmente sono previste sanzioni in caso di mancata predisposizione della documentazione.

Col medesimo Decreto è stato confermato il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra "**soggetti diversi**", quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Non configura, invece, un trasferimento tra soggetti diversi il caso di prelievi o versamenti in banca di denaro contante, che, pertanto, sono operazioni possibili anche per importi pari o superiori alla soglia di 3.000 euro.

Deducibilita' fiscale auto in uso promiscuo agli amministratori

Rispolveriamo la normativa, che come al solito e' abbastanza complicata.

E' normale nelle aziende che all'amministratore venga affidata un'autovettura da utilizzarsi sia per necessita' aziendali che per uso personale. Si parla in tal caso di utilizzo promiscuo.

L'utilizzo per fini extra aziendali e' un benefit in natura, quindi un compenso che normalmente viene forfettizzato in misura pari al 30% dei costi Kmetrici ACI per quella vettura, considerando una percorrenza convenzionale di 15.000 Km annui. Tale compenso in natura viene tassato in capo all'amministratore come un compenso in denaro.

L'azienda invece puo' dedurre fiscalmente come costo il 100% del compenso in natura (€ 3.000) ed il 20% dei residui costi, con le limitazioni sull'ammortamento dell'auto (max 20% del costo d'acquisto col limite di € 18.076).

Facendo un esempio forse si capisce meglio la problematica.

Supponiamo che i costi sostenuti per l'auto data in uso promiscuo all'amministratore, del costo di € 40.000, ammontino a **6.000** euro annui per tutte le spese di gestione (carburante, manutenzioni, autostrade, ecc.) e a **10.000** euro per l'ammortamento annuale. Supponiamo inoltre che il benefit tassato in capo all'amministratore sia di **3.000** euro. Calcoliamo quanto l'azienda puo' fiscalmente dedurre come costo.

Intanto in bilancio abbiamo costi per $(6.000 + \text{ammortamento } 10.000) = 16.000$ euro.

La quota di ammortamento fiscalmente rilevante invece è pari a $(18.076 \times \% \text{ ammortamento } 25\%) = € 4.519$.

Il costo su cui applicare l'aliquota fiscale del 20% è pari a $(4.519 + 6.000 - 3.000) = 7.519$ euro e la somma deducibile è pertanto $(7.519 \times 20\%) = 1.503,80 + 3.000$ (benefit), in totale possiamo fiscalmente dedurre € 4.503,80.

Ricordiamoci i nuovi limiti alla compensazione dei crediti tributari

Bisogna fare molta attenzione a compensare in F24 i crediti tributari con altri debiti. Parliamo della compensazione orizzontale (compensazione di un credito tributario con un debito diverso), essendo invece sempre ammessa la compensazione verticale (es.: compensazione di un credito Iva 2016 con un debito Iva 2017).

L'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, per imposte sostitutive e ritenute alla fonte, **per importi superiori a € 5.000 annui** richiede per le dichiarazioni presentate dal 24.4.2017 **l'apposizione del visto di conformità**. Il limite di € 5.000 si applica all'ammontare utilizzato in compensazione, a prescindere dall'ammontare del credito risultante dalla dichiarazione e **riguarda ciascuna singola imposta** che deriva dalla dichiarazione.

Con riferimento alle **modalità di invio telematico del mod. F24** e' invece necessario:

- per i titolari di Partita IVA utilizzare i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- per i non titolari di Partita IVA utilizzare i servizi dell'Agenzia delle Entrate nel solo caso di **mod. F24 con saldo a zero**.

Bonus Superammortamento 140%

Vi rammentiamo che il bonus Super Ammortamento e' fruibile per gli investimenti effettuati **entro il 31.12.2017**, ovvero entro il 30.6.2018 ma a condizione che entro il 31.12.2017 siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
 - sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
- Quanto al momento di effettuazione dell'investimento teniamo presente queste regole:
- per l'acquisto di beni mobili, occorre fare riferimento alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
 - per gli investimenti mediante leasing occorre fare riferimento alla data di consegna al locatario e, in particolare, alla data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore;
 - per gli investimenti mediante appalto, rileva la data di ultimazione della prestazione oppure la data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del committente;
 - per gli investimenti realizzati in economia rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, secondo i criteri di competenza di cui all'art. 109 del TUIR.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.